

## COMUNE DI TRIESTE

Cod.Fisc. e P. Iva n. 00210240321

Rep./Racc. n.

Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino

Prot. n.

Servizio Appalti e Contratti,

**OGGETTO:** Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza informatica.

Lotto unico.

CIG \_\_\_\_\_

**AGGIUDICATARIO:** \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_)

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in una sala del Comune di Trieste.

Avanti a me, \_\_\_\_\_ Segretario Generale del Comune di Trieste - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità personale, veste rappresentativa e validità dei certificati di firma utilizzati sono certo:

1. \_\_\_\_\_ – Dirigente \_\_\_\_\_ - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

2. \_\_\_\_\_, il/la quale interviene e stipula nella sua veste di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ di seguito indicato anche come "appaltatore", domiciliato/a per la sua carica presso la sede di \_\_\_\_\_

Essi comparenti, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente

### CONTRATTO D'APPALTO

per la miglior intelligenza del quale premettono che:

con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, per le motivazioni ivi addotte è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto;

esperita detta procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, per le motivazioni ivi addotte, il servizio di cui sopra è stato affidato a \_\_\_\_\_ sulla base dell'Offerta Tecnica ed Economica allegate sub "A" al presente atto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, tramutando in impegno la prenotazione della spesa;

è stata acquisita dal Prefetto di Trieste tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

***tutto ciò premesso e considerato,***

***i contraenti, come sopra costituiti e rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:***

#### **ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato e in virtù degli atti in premessa citati, affida a \_\_\_\_\_ - di seguito indicato più brevemente come <<appaltatore>>, che a mezzo del/della propria legale rappresentante, senza riserva alcuna, l'appalto per lo svolgimento del servizio di assistenza informatica del Comune di Trieste.

L'appaltatore si obbliga a prestare il servizio in conformità all'Offerta Tecnica ed Economica allegate sub “**A**” e al Capitolato d’Appalto e ai documenti di gara allegati sub “**B**” al presente atto.

#### **ART. 2. CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’**

In esecuzione dell'appalto di cui trattasi l'appaltatore dovrà provvedere a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Oneri, allegato al presente contratto.

Per le modalità operative, i criteri ed i principi ispiratori delle attività demandate all'appaltatore si fa integrale rinvio allo stesso Capitolato, al disciplinare di gara nonché all'offerta tecnica prodotta in gara dall'appaltatore.

#### **ART. 3. RESPONSABILE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile che rappresenterà lo stesso in tutti i rapporti con l'Ente committente, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti alle attività in argomento. Il medesimo responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti di telefono fisso, cellulare, e-mail, posta elettronica certificata. Le comunicazioni nei confronti dell'impresa, per il tramite del responsabile da questa nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.

Il responsabile dell'Aggiudicatario è tenuto a verificare quotidianamente la perfetta esecuzione di tutte le operazioni oggetto dell'appalto. Egli è altresì tenuto a comunicare tempestivamente i motivi per i quali determinate attività non sono state effettuate ed i provvedimenti eventualmente adottati, nonché a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24

ore dalla richiesta, presso il competente ufficio dell'Ente committente, eventualmente a mezzo di un suo incaricato, per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie.

#### **ART. 4. RISERVATEZZA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

L'Aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio siano mantenuti riservati e coperti da segreto. In tal senso, il prestatore di servizi aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e degli altri soggetti in conformità alle prescrizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR 679/2016. L'Aggiudicatario dovrà indicare in sede di stipula del contratto gli incaricati del trattamento dei dati forniti dall'Ente committente appaltante. I medesimi saranno individuati dall'Ente committente appaltante, quali incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 e al GDPR 679/2016.

L'Aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa agli incaricati del trattamento.

L'Aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dallo stesso acquisiti in ragione dell'attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.

#### **ART. 5. PROPRIETA' INTELLETTUALE**

L'Ente committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicatario abbia usato, nella effettuazione delle attività, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbia la privativa.

L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violano brevetti e diritti d'autore, sollevandone espressamente l'Ente committente.

#### **ART. 6. DECORRENZA, DURATA, MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà durata di 4 (quattro) anni dalla data del Verbale di consegna del servizio, che potrà avvenire anche precedentemente alla stipula del contratto, in caso di necessità della Stazione appaltante.

E' prevista la facoltà per l'Amministrazione di esercitare una opzione di rinnovo per eventuali ulteriori 4 (quattro) anni che potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata con posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni (60) prima del termine finale del contratto originario.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un massimo di 6 (sei) mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Trieste.

Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di richiedere all'appaltatore l'esecuzione di tali variazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà pretendere compensi, indennizzi o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal RUP o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti, tecnologie o modalità organizzative non previste al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi, dei beni e dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

## **ART. 7. SUBAPPALTO**

Si applica alla fattispecie la vigente normativa in materia di subappalti negli appalti di pubblici servizi, con particolare riferimento all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non potranno essere oggetto di sub appalto, in quanto inerenti le attività fondamentali del servizio demandate agli addetti al presidio presso le strutture dell'ente, i servizi inerenti i seguenti ambiti di attività:

- assistenza informatica;
- assistenza impianti di videoproiezione e di videoconferenza;
- ambito licenze software;
- gestione di back office dei beni informatici e telefonici;
- gestione magazzini;
- assistenza in ambito fonia mobile;
- assistenza in ambiti specifici;
- assistenza straordinaria;
- assistenza Organi Istituzionali;

Possono invece essere affidati in subappalto le attività inerenti i seguenti ambiti di attività:

- call center assistenza;
- cablaggi sedi principali e sedi periferiche;
- assistenza informatica in ambito rete dati.

L'amministrazione comunale non corrisponderà direttamente agli eventuali subappaltatori l'importo delle attività da essi svolte, tranne nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. E' fatto, pertanto, obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori unitamente ad ogni altra documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita un'apposita clausola relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### **ART. 8. CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Il corrispettivo che l'Amministrazione riconosce all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto, è pari a Euro \_\_\_\_\_ più IVA ai sensi di legge, come da Offerta Economica, allegata sub "A" al presente atto in copia digitale conforme all'originale cartaceo quale sua parte integrante e sostanziale.

Per l'esecuzione dei servizi in oggetto gli oneri per la sicurezza sono stimati dal committente in Euro \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/00).

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di gara.

## **ART. 9. CONDIZIONI DI PAGAMENTO E MODALITA' DI FATTURAZIONE**

Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto in rate mensili posticipate, su presentazione delle relative fatture.

Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle relative fatture, tramite piattaforma SDI, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni eseguite.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti all'Appaltatore. In tale caso la liquidazione sarà corrisposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'Appaltatore.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI sarà obbligo di ciascuna ditta/impresa/cooperativa componente dell'ATI/RTI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza. Spetterà alla capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza delle singole mandanti, vistarle per congruità, consegnarle all'Amministrazione Comunale e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D. n. 2440/1923 si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati, con versamento sul conto corrente unico indicato con esonero per l'Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

Si precisa che gli importi fatturabili per ciascuna annualità non potranno essere superiori agli importi (incluso iva) impegnati in determina.

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 <sup>1</sup>, il **Comune di Trieste** dal 31 marzo 2015<sup>2</sup> **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha ottenuto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) il Codice Univoco Ufficio, un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente il documento all'Ente.<sup>3</sup>

Il “**Codice Univoco Ufficio**” al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche intestate al **Comune di Trieste** e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario>, è il seguente:

<b>B87H10</b>
---------------

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara<sup>4</sup> (**CIG**), da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>;
- tutti gli elementi riconducibili al contratto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (numero di determina, data, n. impegno di spesa);
- una puntuale e comprensibile descrizione del bene o servizio fatturato;
- se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte;
- la corretta natura dell'operazione in caso di non applicazione dell'IVA (esente, non soggetta, non imponibile, esclusa ...)

Il Comune di Trieste è soggetto, ai sensi dell'art. 17 ter comma I DPR 633/1972 al meccanismo della scissione dei pagamenti che comporta l'obbligo per il Comune di pagare al fornitore solo il valore imponibile fatturato, mentre l'IVA regolarmente esposta in fattura va versata all'Erario. Conseguentemente nel campo <EsigibilitàIVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la lettera “S” che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi (quali, a mero titolo di esempio, i regimi speciali c.d. monofase dell'art 74 DPR 633/72, o del margine di cui all'art. 36 DL 41/1995, o di cui alla Legge 398/91 per le associazioni culturali).

Nel caso di compilazione di campi non obbligatori, questi devono essere corretti; in

<sup>1</sup> Il DM 55/2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. I, commi da 209 a 214

<sup>2</sup> La decorrenza dell'obbligo è stata anticipata ai sensi dell'art. 25 comma I del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014

<sup>3</sup> A titolo informativo e a completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello Sdl, mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

<sup>4</sup> Tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010

particolare, l'importo da inserire nel campo <ImportoTotale> nei Dati Generali del Documento deve corrispondere alla sommatoria di imponibile, imposta ed eventuali somme fuori campo IVA, mentre nel caso di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti l'importo da indicare nel campo <Importo> nei Dati del Pagamento non deve includere la relativa imposta.

Per agevolare la distribuzione delle numerose fatture elettroniche tra le Aree, Servizi ed Uffici in cui è suddiviso il Comune di Trieste, si richiede infine la Vostra collaborazione invitandoVi a compilare anche il campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> presente nei DatiGeneraliDocumento antepoendo alla descrizione della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguente codice SISIN.

Tale indicazione, - pur non obbligatoria – è vivamente consigliata poiché serve ad identificare l'unità operativa del Comune di Trieste che segue il rapporto giuridico instaurato con il singolo fornitore, oltre ad impegnare ed ordinare la spesa e a curarne il relativo pagamento, risultando quindi di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'iter di liquidazione della fattura elettronica.

## **ART. 10. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.<sup>5</sup> Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima della stipula del contratto il RUP e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi e delle eventuali forniture previste dall'appalto, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

A partire dal secondo anno successivo a quello di stipula del contratto, qualora l'appaltatore o la Stazione appaltante ritengano che il corrispettivo offerto in sede di gara debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in

<sup>5</sup> Art.106 comma 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, presentano apposita richiesta al RUP (l'appaltatore in caso di aumenti) al RUAC (la stazione appaltante in caso di riduzione) indicando in maniera analitica e precisa le motivazioni che ne determinano la variazione.

Nel caso di richieste di aumento avanzate dall'appaltatore, il RUP, supportato dal D.E.C. conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul prezzo complessivo del contratto. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat, prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo al medesimo riconosciuto.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

In caso di richieste di riduzione avanzate dalla Stazione Appaltante all'appaltatore, il RUP comunica al RUAC le motivazioni che hanno determinato la variazione in riduzione (ad es. riduzione dei dispositivi oggetto dell'assistenza informatica, riduzione del numero di sedi dell'ente, dismissioni ecc).

Sulle modifiche del contratto si richiama quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 N.50 codice dei contratti.

## **ART. 11. GARANZIA FIDEIUSSORIA**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, viene fissata una garanzia definitiva, per l'importo di Euro \_\_\_\_ pari al \_\_\_\_ del corrispettivo contrattuale al netto dell'IVA.

Eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cauzione è ridotta del \_\_\_\_% in quanto l'impresa/ATI è in possesso della documentazione \_\_\_\_\_ prevista dall'art. 93, comma 7 del medesimo decreto.

A tal fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste
- prodotto la fidejussione bancaria/polizza fidejussoria n. \_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 31/2018.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione a titolo di risarcimento, salva la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016.

## **ART. 12. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente contratto, assumendo a proprio carico tutte le relative spese.

E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza all'inosservanza di obblighi facenti carico alla ditta o al personale da essa dipendente.

L'Appaltatore è responsabile del corretto trattamento dei beni di proprietà del Comune e quindi risponderà dei danni derivanti all'Amministrazione nonché a terze persone o a cose di terzi, eventualmente arrecati dalla presenza del proprio personale negli ambienti e dall'uso di arredi, attrezzature ed altro da parte degli addetti da esso impiegati.

Conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento all'uopo riconoscendo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dei servizi con cura e diligenza e sarà ritenuto responsabile delle conseguenze dannose che venissero a verificarsi per dimostrata inadempienza ai propri obblighi.

## **ART. 13. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE**

L'appaltatore è tenuto ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei collaboratori e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dall'appaltatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che dell'appaltatore, resta in solido all'Amministrazione, così come previsto dall'articolo 1, comma 911, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali e di tutela della sicurezza ed igiene del lavoro nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Il Comune, fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7, della L. n. 55/90, provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione tratterrà dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

L'appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga e i modelli DM 10 dell'INPS.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente capitolato all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci lavoratori.

#### **ART. 14. CLAUSOLA SOCIALE**

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio in oggetto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a patto che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del Codice. L'Appaltatore è tenuto ad inviare annualmente alla Stazione appaltante una relazione sull'applicazione della clausola sociale conformemente al progetto presentato in sede di gara. La stazione appaltante verifica l'adempimento degli obblighi contrattuali anche mediante colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate.

E' fatto obbligo all'appaltatore di fornire durante tutta la durata dell'appalto, a seguito di semplice richiesta della stazione appaltante, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personale, i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzioni quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente così come previsto dalle linee guida ANAC n. 13.

#### **ART. 15. PENALITA'**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio o parte di esso, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Penali applicabili:

Ritardo nell'esecuzione di un intervento richiesto con la emanazione di un Ticket rispetto ai tempi pattuiti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• penale pari allo 0,5 per mille del valore dell'appalto per ogni giorni di ritardo fino al 5° giorno;</li><li>• 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo dal 6° al 10° giorno;</li><li>• 1 per mille per ogni giorno di ritardo</li></ul>
---	--

	dall'1° giorno in poi.
Valutazione della qualità del servizio di cui al paragrafo 12 del capitolato	Valutazione negativa superiore alla percentuale del 10% degli interventi effettuati comporterà l'applicazione di una penale di 5.000,00 euro.
Per ogni altra inadempienza relativa alle obbligazioni di cui al presente contratto	penale pari all'1 per mille del valore dell'appalto.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti e/o servizi forniti.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, dispone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza da parte della stazione appaltante, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio o delle prestazioni contestate alla ditta appaltatrice e di affidarli anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si richiama il disposto di cui all'art. 113 bis del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

## **ART. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;

- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità;
- d) il mancato reintegro della garanzia, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

In tutti i casi summenzionati, la stazione appaltante ha la facoltà, previa comunicazione all'appaltatore, di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune di Trieste ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In tali ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'appaltatore non abbia adempiuto in esito a formale diffida, ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'appaltatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza all'inadempimento.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il Direttore dell'esecuzione svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

## **ART. 17. RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, il Comune di Trieste può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **ART. 18. FALLIMENTO**

In caso di fallimento si applicherà quanto disposto dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50.

## **ART. 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.

Per le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 20. ESECUZIONE IN DANNO**

L'Amministrazione, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente contratto.

## **ART. 21. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI**

L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'esecuzione del servizio prestato ai beni immobili e mobili nonché in generale a persone e/o a cose, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore deve stipulare, a sua cura e spese e a garanzia di ciò, apposita polizza contro ogni possibile danno causato. L'Appaltatore risponde comunque degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune anche al di fuori del massimale di polizza.

L'Appaltatore inoltre risponde direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia antinfortunistica, igiene del lavoro e tutela ambientale.

E' escluso ogni risarcimento all'Appaltatore per danni o perdite di prodotti, mezzi, macchinari, utensili, attrezzature o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o per qualunque altra causa anche se dipendente da terzi presenti presso gli immobili oggetto dell'intervento.

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del Rischio", il medesimo oggetto del presente appalto, con massimale RCT unico e per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 dedicato al Comune di Trieste e con massimale RCO unico e per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 dedicato al Comune di

Trieste, e con validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti.

La polizza deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:

1. annoverare tra i terzi la Stazione Appaltante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'appalto;
2. annoverare tra gli assicurati, tutte le società partecipanti al servizio oggetto del presente appalto, compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività a qualsiasi titolo;
3. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
4. prevedere che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi può dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG con sezione RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si deve produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone l'oggetto, tutte le specifiche ed il massimale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

La polizza e/o l'appendice di precisazione, deve essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di rinnovo della copertura dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi al termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Inoltre, la polizza deve prevedere l'espressa accettazione da parte dell'assicuratore di notificare al Comune di Trieste, all'indirizzo PEC [comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it), l'eventuale mancato pagamento dei premi, la disdetta, il recesso od il mancato rinnovo della polizza, e di non apportare alla suddetta polizza alcuna variazione se non con il consenso del Comune di Trieste.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

## **ART. 22. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sui conti correnti dedicati di cui alla comunicazione di conto dedicato conservata in atti che riporta altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): \_

## **ART. 23. PATTO DI INTEGRITA'**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

## **ART. 24. OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I.**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel

Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

#### **ART. 25. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

#### **ART. 26. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation, si informa che il Comune di Trieste, titolare dei dati ai sensi del regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali in suo possesso. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione, o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o all'insieme di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali.

I dati personali in possesso dell'Ente sono raccolti nelle forme previste dalla legge.

I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, con tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la modulistica predisposta, anche con accesso ai servizi on line al sito Istituzionale dell'Ente, è necessario, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia, e il loro

mancato conferimento potrebbe pregiudicare l'accesso all'esercizio di diritti o di servizi erogati dall'Ente.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dall'adempimento di obblighi legali o dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di poteri pubblici di cui è investito l'Ente. Le finalità, cui sono destinati i trattamenti dei dati personali, rientrano in quelle previste dalle leggi e dai regolamenti, da esse previsti, che regolano le funzioni e i compiti istituzionali del Comune e, in particolar modo, con riferimento al trattamento di categorie particolari di dati personali, le stesse si ricollegano alle funzioni esercitate in vista di un interesse pubblico rilevante previsto dal Diritto dell'unione europea, da disposizioni di legge dell'ordinamento interno o dai regolamenti, nei casi previsti dalla legge, oltretutto alle materie indicate nell'art. 2 sexies, comma 2, lett. a alla lett. z e segg., del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità previste dalle stesse norme che regolano le attività istituzionali dell'ente comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi. Ai fini di pubblico interesse il trattamento può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, i dati personali possono essere comunicati ai soggetti esterni che trattano i dati per conto del Comune opportunamente designati "Responsabili del trattamento" (es. società di servizi di digitalizzazione dati, di archiviazione, dematerializzazione, conservazione documentale, gestione di posta elettronica, di banche dati, Società private o pubbliche di servizi e di riscossioni) e alle altre categorie di soggetti nei confronti dei quali le comunicazioni sono necessarie in quanto previste dalle norme di riferimento di ciascuna attività o obbligatorie, quali altri Enti e Organismi Pubblici e Istituzioni centrali e periferiche, Istituti previdenziali, assicurativi, del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, Istituzioni giurisdizionali, Tesoriere dell'Ente, a meno che tali soggetti non siano già contitolari in virtù di specifici accordi.

I dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità e con le eccezioni di cui è stato detto sopra.

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, l'interessato potrà, nei casi previsti, esercitare i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;

- chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico ai fini dell'esercizio del diritto alla portabilità;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo di posta elettronica [dpo.privacy@comune.trieste.it](mailto:dpo.privacy@comune.trieste.it)

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679 al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma via di Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web della stessa Autorità Garante [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente può essere contattato scrivendo presso la sede legale del Comune all'indirizzo di posta elettronica [dpo.privacy@comune.trieste.it](mailto:dpo.privacy@comune.trieste.it)

## **ART. 27. CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Capitolato d'Appalto, ai documenti di gara, all'Offerta Tecnica ed Economica, al Codice civile e ad altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

## **ART. 28. DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la sede legale indicata in premessa, mentre agli effetti del presente atto elegge domicilio presso

---

## **ART. 29. SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, i diritti di segreteria e quelli di registro sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

L'IVA è a carico dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 30. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Oltre al all'Offerta Economica e al Capitolato d'Appalto allegati rispettivamente sub “**A**” e “**B**” al presente atto, si considera parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso ma depositata agli atti della stazione appaltante, l'Offerta Tecnica citata agli artt. I e 20 siglata dalle parti in forma cartacea.

### **ART. 31. CLAUSOLA FISCALE**

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_

Trattandosi di prestazione soggette ad IVA si richiede la registrazione del presente atto, con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art I, comma I-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Il presente atto viene formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale effettuato da me, Segretario Generale, degli strumenti informatici su \_\_\_\_ pagine a video.

Il presente atto ha due allegati (“**A**” e “**B**”) ed è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle parti la lettura degli allegati, il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e, riconosciuto conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. I, comma I, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. I, comma I, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

IL/LA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

(firmato digitalmente)

IL/LA RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

(firmato digitalmente)

II SEGRETARIO GENERALE

(firmato digitalmente)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 01/02/2023 14:30:00